

5497/98

LIMITE

JUSTCIV 3

**NOTA**

---

della:delegazione del Regno Unito e del Segretariato generale del Consiglio

al:Gruppo ad hoc "Revisione delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano"

---

n. doc. prec. : 13322/97 JUSTCIV 92

---

**Oggetto :Revisione delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano  
-Punti principali e giurisprudenza della Corte di giustizia  
(Dall'articolo 24 in poi)**

---

Si allega per le delegazioni un documento presentato dalla delegazione del Regno Unito e dal Segretariato generale del Consiglio ai fini della preparazione della seconda riunione del Gruppo ad hoc "Revisione delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano". Nel documento, che integra il doc. 13322/97 JUSTCIV 92, sono esaminati gli articoli da 24 in poi.

Il documento presenta per ciascun articolo da discutere nella suddetta riunione:

- i punti da esaminare, sulla scorta delle osservazioni trasmesse dalle delegazioni (cfr. doc. 13301/97 JUSTCIV 91);
- il riferimento nella corrispondente relazione esplicativa <sup>(1)</sup>;
- la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee <sup>(2)</sup>.

---

(1) **-Relazione Jenard:** Relazione sulla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU C 59 del 5.3.79, pag. 1)

**-Relazione Schlosser:** Relazione sulla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (GU C 59 del 5.3.79, pag. 71)

**-Relazione Almeida Cruz, Desantes Real e Jenard:** Relazione sulla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Portogallo e della Spagna (GU C 189 del 28.7.90, pag. 35)

**-Relazione Jenard e Möller:** Relazione sulla convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (GU C 189 del 28.7.90, pag. 35).

(2)La giurisprudenza riportata nel presente documento è stata compilata in stretta collaborazione con i competenti servizi della Corte di giustizia.

---

## SOMMARIO

	<u>Pagina</u>
Articolo 24 .....	3
Articolo 25bis .....	6
Articolo 27 .....	8
Articolo 28 .....	17
Articolo 31 .....	18
Articolo 32 .....	20
Articolo 34 .....	21
Articolo 36 .....	22
Articolo 37 .....	24
Articolo 38 .....	27
Articolo 39 .....	30
Articolo 40 .....	32
Articolo 42 .....	34
Articolo 43 .....	36
Articolo 44 .....	37
Articolo 45 .....	38
Articolo 46 .....	39
Articoli 47 e 48 .....	40
Articolo 50 .....	42
Articolo 54bis .....	43
Articolo 54ter .....	44
Articolo 57 .....	45
Articolo 58 .....	47

## **ARTICOLO 24**

### **A.Punti da esaminare**

- (1) Sarebbe auspicabile adottare una definizione comunitaria dei provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari? (Commissione)
- (2) L'articolo 24 dovrebbe includere il requisito dell'urgenza? (Commissione, Svizzera) Dovrebbe includere criteri limitativi supplementari nei casi di provvedimenti di esecuzione? (Svizzera)
- (3) L'articolo 24 dovrebbe essere interpretato come regola materiale, anziché come disposizione di rinvio alla lex fori, e come regola con portata limitata ai provvedimenti che possono essere eseguiti nello Stato in cui sono stati adottati senza passare attraverso un'ulteriore procedura di esecuzione (urgenza)? (Commissione)
- (4) Sarebbe auspicabile includere nell'articolo 24 una disposizione che stipulasse la competenza esclusiva del giudice dello Stato nel quale il provvedimento provvisorio o cautelare deve essere eseguito? (cfr. causa 125/79, Denilauler c/ Couchet). (Paesi Bassi, Belgio)
- (5) Occorrerebbe modificare l'articolo 24 al fine di chiarire che gli ordini provvisori di pagamento non rientrano nel suo campo d'applicazione e possono essere emessi esclusivamente dal giudice che esercita la competenza di merito? (Regno Unito)
- (6) Occorrerebbe chiarire che i provvedimenti possono essere richiesti anche al giudice adito sul merito nel quadro di contratti internazionali, indipendentemente dalla legislazione nazionale sull'adozione di provvedimenti cautelari? (Svizzera)
- (7) I fori esorbitanti degli ordinamenti nazionali dovrebbero essere esclusi dalle convenzioni per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 24, nel senso che la competenza può essere attribuita soltanto al giudice di uno Stato in cui probabilmente può e deve aver luogo l'esecuzione? (Svizzera)
- (8) L'articolo 24 dovrebbe per lo meno specificare in quali casi i giudici siano competenti a adottare provvedimenti provvisori obbligatori, restrittivi o proibitivi, con effetto extraterritoriale? (Paesi Bassi)
- (9) Occorrerebbe chiarire se i provvedimenti possano essere richiesti prima dell'istruzione del procedimento principale? In caso affermativo, occorrerebbe specificare in che momento perdano validità qualora il procedimento principale non sia iniziato? (Portogallo)
- (10) Occorrerebbe definire nell'articolo 24 il periodo durante il quale possono applicarsi i provvedimenti cautelari? (Portogallo)
- (11) Occorrerebbe delimitare l'articolo 24 per evitare un uso improprio delle altre regole in materia di competenza stabilite dalla convenzione? (Francia)
- (12) Sarebbe opportuno chiarire nella relazione esplicativa che il deposito di una domanda di esecuzione non ostacola una successiva domanda di provvedimenti provvisori sulla base dell'articolo 24? (Commissione)
- (13) Per prendere fisicamente possesso delle somme di cui è stato ingiunto il pagamento, sarebbe opportuna l'adozione di provvedimenti cautelari per esercitare il diritto di prelazione sul

trasferimento elettronico dei fondi del debitore? (Portogallo)

**B. Relazioni**

- Jenard, pagina 42
- Schlosser, pagina 126 (punto 183)
- Möller, pagina 72

## **C.Giurisprudenza**

### **a)Provvedimenti provvisori e definitivi**

1.Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Sfera d'applicazione - Distinzione tra provvedimenti provvisori e definitivi - Insussistenza

La Convenzione non fornisce alcun criterio giuridico che consenta di distinguere, per quanto riguarda il suo campo d'applicazione sostanziale, i provvedimenti provvisori da quelli definitivi.

#### **Sentenza della Corte del 27 marzo 1979 - Raccolta pagina 1055 Causa 143/78, De Cavel**

Il carattere provvisorio o definitivo delle pronunzie giurisdizionali non costituisce un elemento determinante per quanto riguarda la loro inclusione nella sfera d'applicazione della Convenzione.

#### **Sentenza della Corte (terza sezione) del 6 marzo 1980 - Raccolta pagina 731 Causa 120/79, De Cavel**

2.Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Campo d'applicazione - Provvedimenti provvisori o conservativi relativi a materie escluse - Inclusione - Insussistenza

L'articolo 24 della Convenzione 27 settembre 1968 non può essere invocato per far rientrare nella sfera di applicazione della Convenzione i provvedimenti provvisori o cautelari relativi a materie che ne sono escluse.

#### **Sentenza della Corte del 31 marzo 1982 - Raccolta pagina 1189 Causa 25/81 C. H. W./G. J. H. (cfr. disp. 2)**

3.Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze a emanare provvedimenti provvisori o cautelari - Nozione di provvedimenti provvisori o cautelari - Misure intese alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto in attesa di una decisione sul merito - Azione cosiddetta "pauliana" - Esclusione

Per provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione debbono intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza.

Non può considerarsi tale un'azione come quella "pauliana", la quale, se da un lato consente di tutelare la garanzia patrimoniale del creditore impedendo una diminuzione volontaria del patrimonio del debitore, è volta a far modificare dal giudice la situazione giuridica del patrimonio del debitore e di quello del terzo beneficiario dell'atto dispositivo compiuto dal debitore.

#### **Sentenza della Corte (quinta sezione) del 26 marzo 1992. Raccolta pagina I-2149 Causa C-261/90, Reichert e Kockler/Dresdner Bank (cfr. punti 34-35)**

## **ARTICOLO 25bis**

### **A.Punto da esaminare**

(1)Le decisioni prese nel corso di procedure semplificate (quali ingiunzioni di pagamento o provvedimenti provvisori) potrebbero essere considerate "titolo esecutivo europeo"? (Portogallo) (cfr. osservazioni particolareggiate su questa questione alle pagine 40 e 41 del documento 13301/97 JUSTCIV 91).

## **C.Giurisprudenza**

### **a)Aspetti generali**

1.Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - decisioni che autorizzano provvedimenti provvisori o conservativi - Esclusione del regime contemplato dal titolo III - Presupposti

Le condizioni cui il titolo III della Convenzione subordina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie non sono soddisfatte per quanto riguarda i provvedimenti provvisori o cautelari disposti o autorizzati da un giudice senza che la parte contro cui essi si rivolgono sia stata citata a comparire e destinati ad essere eseguiti senza essere stati prima comunicati a detta parte. Ne consegue che dette decisioni giurisdizionali non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione contemplato da detto titolo III.

**Sentenza della Corte del 21 maggio 1980. Raccolta pagina 1553  
Causa 125/79, Denilauler/Couchet**

## **ARTICOLO 27**

### **A. Punti da esaminare**

(1) Sarebbe opportuno che i motivi di rifiuto fatti salvi i motivi di ordine pubblico non venissero esaminati prima dell'udienza di un procedimento in appello? (Germania, Austria). Tale principio dovrebbe applicarsi esclusivamente in caso di rivendicazioni pecuniarie? (Germania)

#### **Punto 1**

(2) Si dovrebbe sopprimere la possibilità di rifiutare il riconoscimento a motivo dell'incompatibilità della decisione originaria con l'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è chiesto? (Commissione)

(3) Dato che è importante garantire un equo procedimento ai sensi dell'articolo 6 della CEDU, sarebbe consigliabile estendere il controllo dell'ordine pubblico procedurale? (Francia). (La questione è connessa con quella esaminata all'articolo 27, punto 2).

#### **Punto 2**

(4) Occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di rettificare una notificazione lacunosa nel caso dell'articolo 27, punto 2? (Germania)

(5) In tal senso, occorrerebbe ritoccare questo motivo di non riconoscimento sostituendo al testo attuale quello dell'articolo 20, secondo comma, con l'avvertenza di estendere quest'ultimo al caso di un convenuto non domiciliato in uno Stato contraente? (Commissione)

(6) Sarebbe opportuno che l'autorità giudiziaria non potesse rifiutare il riconoscimento a causa di una notificazione irregolare allorché il convenuto ha avuto conoscenza della procedura in tempo utile per preparare la sua difesa? (Commissione, Austria, Belgio)

(7) O si dovrebbe limitare la sanzione dell'irregolarità della notificazione della domanda giudiziale ai soli casi in cui il convenuto abbia effettivamente subito un danno? (Francia)

(8) Si dovrebbe prevedere che la parte condannata non può più invocare nello Stato richiesto le condizioni nelle quali è stata condannata in contumacia nello Stato d'origine qualora, in quest'ultimo, non abbia presentato ricorso contro la decisione pur essendone a conoscenza? (Commissione)

(P.S.) Il testo norvegese dell'articolo 27, punto 2, della convenzione di Lugano deve essere completato per ragioni di conformità con le altre versioni linguistiche.

#### **Punto 3**

(9) L'articolo 27 dovrebbe applicarsi anche al caso di un conflitto tra due decisioni pronunciate in due Stati contraenti e di cui si chieda il riconoscimento in un terzo Stato? In caso di risposta affermativa, dovrebbe prevalere la decisione pronunciata per prima, con la sola condizione dell'identità delle parti? (Commissione)

#### **Punto 4**

(10) Sarebbe opportuno sopprimere i motivi di rifiuto di riconoscimento previsti all'articolo 27, punto 4?

(Germania, Svizzera)

### **Altre eventuali modifiche dell'articolo 27**

- (11) Si dovrebbe rifiutare il riconoscimento qualora una decisione di uno Stato contraente non abbia tenuto conto dell'esistenza di una clausola di arbitrato in corso di validità? In caso di risposta affermativa, si dovrebbe decidere un'adeguata modifica degli articoli 27, 28 o 1? (Regno Unito).
- (12) Si dovrebbe completare l'articolo 27 prevedendo un motivo supplementare di non riconoscimento nei casi in cui una decisione sia stata pronunciata in violazione di una clausola attributiva di competenza esclusiva ammissibile al riconoscimento ai sensi dell'articolo 17? (Regno Unito).
- (13) Sarebbe opportuno che non fossero riconosciute nel territorio dell'UE a norma dell'articolo 27 le decisioni contro parti non domiciliate nell'UE basate su regole di competenza esorbitanti? (Regno Unito).

### **Consequente modifica dell'articolo 19**

- (14) Si dovrebbe completare l'articolo 19 in modo da includere i procedimenti avviati in violazione di clausole attributive di competenza o di clausole di arbitrato? (Ciò significherebbe che tali decisioni non sarebbero riconosciute nello Stato richiesto) (Regno Unito).

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagine 44-46
- Schlosser, pagine 128-131 (punti 192-205)
- Möller, pagina 78.

## **C. Giurisprudenza**

### **a)Aspetti generali**

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento delle pronunzie - Portata - Effetti della pronunzia nello Stato d'origine - Effetti identici nello Stato destinatario

La pronunzia straniera riconosciuta in forza dell'articolo 26 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in linea di principio deve spiegare nello Stato di destinazione gli stessi effetti che ha nello Stato d'origine.

**Sentenza della Corte del 4 febbraio 1988 - Raccolta pagina 645  
Causa 145/86, Hoffmann/Krieg (cfr. punto 11, disp. 1)**

### **b)Tutela del convenuto contumace**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancanza di notifica o di comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Domanda giudiziale - Nozione

La nozione di "domanda giudiziale", di cui all'articolo 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprende l'atto, come il decreto ingiuntivo (Zahlungsbefehl) del diritto tedesco, la cui notifica consente all'attore, secondo il diritto del giudice di origine, di ottenere, in caso di contumacia del convenuto, un provvedimento atto ad essere riconosciuto ed eseguito secondo le disposizioni della Convenzione.

Un provvedimento, come l'autorizzazione dell'esecuzione (Vollstreckungsbefehl) del diritto tedesco, emesso in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che sia esecutivo a norma della Convenzione, non rientra nella nozione di "domanda giudiziale".

**Sentenza della Corte del 16 giugno 1981 - Raccolta pagina 1593  
Causa 166/80, Klomps/Michel (cfr. punto 11)**

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancanza di notifica e di comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Notifica o comunicazione in tempo utile - Valutazione da parte del giudice richiesto - Termine da prendere in considerazione

Per accertare se il convenuto abbia potuto presentare le proprie difese ai sensi dell'articolo 27, punto 2, della Convenzione, il giudice richiesto deve unicamente tener conto del termine, come quello per fare opposizione (Widerspruch) al decreto ingiuntivo nel diritto tedesco, di cui il convenuto dispone per evitare che sia pronunziato in contumacia un provvedimento esecutivo secondo la Convenzione.

**Sentenza della Corte del 16 giugno 1981 - Raccolta pagina 1593  
Causa 166/80, Klomps/Michel (cfr. punto 11)**

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancanza di notifica o di comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Incidenza nell'ipotesi dell'azione diretta contro la pronuncia in contumacia e dichiarata irricevibile da un giudice dello Stato d'origine

L'articolo 27, punto 2, della Convenzione, il quale si rivolge solo al giudice dinanzi al quale è stato promosso il procedimento di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente, va del pari applicato qualora il convenuto abbia fatto opposizione al provvedimento emesso in contumacia e un giudice dello Stato di origine abbia dichiarato l'opposizione irricevibile per scadenza del termine.

**Sentenza della Corte del 16 giugno 1981 - Raccolta pagina 1593**  
**Causa 166/80, Klomps/Michel (cfr. punto 13)**

4. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancanza di notifica o di comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Provvedimento di un giudice dello Stato d'origine che abbia accertato la regolarità della notifica o comunicazione - Obbligo del giudice richiesto di accertare se la notifica o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile

Anche quando un giudice dello Stato di origine ha deciso, in esito ad un procedimento contraddittorio separato, che la notifica o comunicazione era regolare, l'articolo 27, punto 2, della Convenzione esige che il giudice richiesto esamini, cionondimeno, la questione se tale notifica o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le proprie difese.

**Sentenza della Corte del 16 giugno 1981 - Raccolta pagina 1593**  
**Causa 166/80, Klomps/Michel (cfr. punto 16)**

5. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancanza di notifica o di comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Notifica o comunicazione in tempo utile - Valutazione da parte del giudice richiesto - Dies a quo del termine da attribuirsi al convenuto

L'articolo 27, punto 2 della Convenzione non esige la prova che il convenuto abbia effettivamente avuto conoscenza della domanda giudiziale. In via generale, il giudice richiesto può limitarsi ad accertare se il termine che decorre dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per presentare le proprie difese. Cionondimeno egli deve accertare se, nel caso concreto, sussistano circostanze eccezionali tali che la notifica o la comunicazione, benché regolare, non è stata cionondimeno sufficiente per far decorrere detto termine.

**Sentenza della Corte del 16 giugno 1981 - Raccolta pagina 1593**  
**Causa 166/80 Klomps/Michel (cfr. punto 19)**

6. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancata notificazione e comunicazione rituale e tempestiva della domanda pregiudiziale al convenuto contumace - Controllo da parte del giudice richiesto - Limiti - Pronuncia del giudice dello Stato d'origine che

accerta la comunicazione rituale e tempestiva - Irrilevanza

Il giudice dello Stato richiesto, qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziale anche qualora il giudice dello Stato d'origine abbia ritenuto provato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, terzo comma, della Convenzione e dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, che il convenuto, rimasto contumace, aveva avuto la possibilità di ricevere la domanda giudiziale tempestivamente per potersi difendere.

**Sentenza della Corte (seconda sezione) del 15 luglio 1982 Raccolta pagina 2723  
Causa 228/81, Penty Plastic Products BV/Pluspunkt Handelsgesellschaft (cfr. disp.)**

7. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Mancanza di notifica o di comunicazione rituale e tempestiva della domanda giudiziale al convenuto contumace - Notifica o comunicazione tempestiva - Controllo del giudice richiesto - Estensione - Circostanze eccezionali - Presa in considerazione - Presupposti

L'articolo 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles va applicato, per quel che riguarda l'obbligo ivi contemplato di notifica o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale, anche qualora la notifica o comunicazione abbia avuto luogo entro il termine fissato dal giudice dello Stato di origine o qualora il convenuto fosse domiciliato, esclusivamente o no, nella circoscrizione o nello Stato di tale giudice .

Il giudice richiesto, nel valutare se la notifica abbia avuto luogo in tempo utile, può tener conto anche di fatti o circostanze eccezionali intervenuti dopo la regolare notifica.

La circostanza che l'attore sia venuto a conoscenza, dopo la notifica, del nuovo indirizzo del convenuto e la circostanza che il convenuto sia responsabile del fatto che l'atto regolarmente notificato non gli è pervenuto costituiscono elementi di cui il giudice richiesto può tener conto per stabilire se la notifica sia stata effettuata in tempo utile.

**Sentenza della Corte (quarta sezione) dell'11 giugno 1985 Raccolta pagina 1779  
Causa 49/84 Debaecker/Bouwman (cfr. disp.)**

8. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Assenza di regolare e tempestiva notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace - Carattere cumulativo dei requisiti di regolarità e di tempestività - Notifica irregolare ma effettuata in tempo utile - Rifiuto di riconoscimento

I requisiti di regolarità e di tempestività della notifica o della comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace, di cui all'articolo 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbono sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento di una decisione straniera pronunciata contro detto convenuto. Pertanto, la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che una decisione pronunciata in contumacia non va riconosciuta qualora la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto contumace irregolarmente, sebbene in tempo utile affinché potesse presentare le proprie difese.

**Sentenza della Corte (sesta sezione) del 3 luglio 1990 Raccolta pagina I-2725  
Causa C-305/88 Lancray/Peters und Sickert (cfr. punti 15, 18, 23 e disp. 1)**

9. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Assenza di regolare e tempestiva notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace - Controllo della regolarità della notifica da parte del giudice adito - Vizio sanabile di notifica - Valutazione alla luce del diritto dello Stato d'origine

L'articolo 27, punto 2, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che l'eventuale sanatoria dei vizi della notifica della domanda giudiziale al convenuto contumace è questione disciplinata dalla legge del giudice a quo, ivi comprese, se del caso, le convenzioni internazionali in materia.

**Sentenza della Corte (sesta sezione) del 3 luglio 1990 Raccolta pagina I-2725  
Causa C-305/88, Lancray/Peters und Sickert (cfr. punto 31, disp. 2)**

10. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di diniego - Domanda giudiziale non notificata o irregolarmente notificata al convenuto contumace - Convenuto che non si sia avvalso dei rimedi giurisdizionali previsti nello Stato in cui è stata emessa la decisione dopo essere venuto a conoscenza della decisione contumaciale - Diniego di riconoscimento

L' articolo 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.

**Sentenza della Corte (quarta sezione) del 12 novembre 1992 - Raccolta pagina I-5661  
Causa C-123/91, Minalmet/Brandeis (cfr. punto 22 e disp. )**

11. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi del diniego - Mancanza di notifica o comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Nozione di "contumacia" - Convenuto in un'azione civile esercitata nell'ambito di un procedimento penale - Presa di posizione sulle sole censure nell'ambito del procedimento penale all'udienza vertente pure sull'azione civile - Costituzione nell'ambito del procedimento civile che esclude la contumacia

Dato che il diniego di riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato contraente per i motivi indicati all'articolo 27, punto 2, della Convenzione è consentito solamente in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origine, tale disposizione non può essere invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio. Un convenuto si considera costituito, ai sensi dell'articolo 27, punto 2, della Convenzione, qualora questi, nell'ambito di una domanda risarcitoria che si inserisce nell'azione pubblica pendente dinanzi al giudice, abbia preso posizione per mezzo di un difensore di sua scelta, in ordine all'azione d'ufficio, all'udienza dibattimentale, ma non in ordine alla domanda civile, anch'essa oggetto del dibattimento cui il difensore medesimo ha assistito.

**Sentenza della Corte del 21 aprile 1993 - Raccolta pagina I-1963  
Causa C-172/91, Sonntag/Waidmann (cfr. punto 44, disp. 3)**

12. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Mancanza di comunicazione o di regolare notifica in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Nozione di domanda giudiziale o atto equivalente - Atto che consente al convenuto di far valere i suoi diritti prima della pronuncia di un provvedimento esecutivo - Ingiunzione di pagamento di diritto italiano notificata unitamente alla domanda del ricorrente - Inclusione

La nozione di domanda giudiziale o atto equivalente ai sensi dell'articolo 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si riferisce all'atto, o agli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest'ultimo in grado di far valere i suoi diritti prima che venga emesso un provvedimento esecutivo nello Stato d'origine. Così il "decreto ingiuntivo" di cui al libro quarto del codice di procedura civile italiano (articoli 633-656), unitamente al ricorso introduttivo, dev'essere considerato come una "domanda giudiziale o un atto equivalente" ai sensi della menzionata disposizione dal momento che, da un lato, la loro comunicazione congiunta fa decorrere un termine entro il quale l'intimato può proporre opposizione e, dall'altro, il ricorrente non può ottenere un provvedimento esecutivo prima della scadenza di questo termine.

**Sentenza della Corte (terza sezione) del 13 luglio 1995 - Raccolta pagina I-2113  
Causa C-474/93, Hengst Import/Campese (cfr. punti 19-20 e disp.)**

13. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di rifiuto - Mancanza di comunicazione o di notificazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Nozione di "contumacia" - Convenuto che ignori il procedimento intentato nei suoi confronti e rappresentato da un avvocato cui non ha conferito mandato - Inclusione - Possibilità di proporre ricorso contro la decisione nello Stato d'origine per difetto di rappresentanza - Ininfluenza

Un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui non ha conferito mandato si trova nell'impossibilità assoluta di difendersi e deve essere considerato contumace, ai sensi dell'articolo 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche se il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine ha assunto un carattere contraddittorio. Questa conclusione non è invalidata dalla possibilità di cui dispone il convenuto di proporre un ricorso d'annullamento per difetto di rappresentanza contro la decisione emessa, poiché il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda.

Ne consegue che l'articolo 27, punto 2, della Convenzione si applica alle decisioni pronunciate contro un convenuto cui non sia stata notificata o comunicata, regolarmente ed in tempo utile, la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.

**Sentenza della Corte (quinta sezione) del 10 ottobre 1996 - Raccolta pagina I-4943  
Causa C-78/95 Hendrikman e Feyen /Magenta Druck & Verlag (cfr. punti 18-21 e disp.)**

**c) Decisioni incompatibili con una decisione emessa nello Stato richiesto**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi del rifiuto - Pronunzie inconciliabili - Pronunzia straniera che liquida una pensione alimentare al coniuge - Sentenza di divorzio pronunciata nello Stato destinatario

La pronunzia straniera che condanni un coniuge a versare gli alimenti alla controparte in forza dell'obbligo di mantenimento dovuto al matrimonio è inconciliabile, ai sensi dell'articolo 27, punto 3, della Convenzione, col provvedimento nazionale che abbia pronunciato il divorzio fra gli stessi coniugi.

**Sentenza della Corte del 4 febbraio 1988 - Raccolta pagina 645  
Causa 145/86, Hoffmann/Krieg (cfr. punto 25, disp. 3)**

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di diniego - Interpretazione restrittiva - Decisione incompatibile con una decisione emessa nello Stato richiesto - Equiparazione di una transazione giudiziaria conclusa nello Stato richiesto ad una decisione emessa da un giudice di tale Stato - Esclusione

L'articolo 27 della Convenzione dev'essere interpretato restrittivamente poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione stessa, la quale mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido. Per questo motivo l'articolo 27, punto 3, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che una transazione suscettibile di esecuzione conclusa dinanzi a un giudice dello Stato richiesto con la funzione di definire una lite pendente non costituisce una "decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto", menzionata da detta disposizione, che possa impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente.

**Sentenza della Corte (sesta sezione) del 2 giugno 1994 - Raccolta pagina I-2237  
Causa C-414/92, Solo Kleinmotoren/Boch (cfr. punti 20, 25 e disp.)**

## **ARTICOLO 28**

### **A.Punti da esaminare**

- (1) Si dovrebbero sopprimere il primo e il secondo comma dell'articolo 28, nel senso che una violazione delle regole di competenza non dovrebbe mai costituire motivo per un rifiuto del riconoscimento? (Paesi Bassi). O si dovrebbe mantenere l'articolo 28 così come ora si presenta? (Belgio).
- (2) Il primo comma dovrebbe contenere un riferimento ai contratti individuali di lavoro? (Paesi Bassi, Portogallo).
- (3) Si dovrebbe allineare l'articolo 28 della convenzione di Lugano sulla corrispondente disposizione della convenzione di Bruxelles? (Germania).

### **B.Relazioni**

- Jenard, pagina 46
- Möller, pagina 79.

## **ARTICOLO 31**

### **A.Punti da esaminare**

(N.B.: cfr. quesito (1) concernente l'articolo 27)

### **B.Relazioni**

- Jenard, pagine 47-49
- Schlosser, pagine 131-132
- Möller, pagine 79-80
- Almeida Cruz, Desantes Real e Jenard, pagina 48

## **C. Giurisprudenza**

### **Autorizzazione di esecuzione**

1. Convenzione del 27 settembre 1968 - Pronunzia giudiziaria ottenuta in uno Stato membro - Possibilità di esecuzione in un altro Stato contraente in forza dell'art. 31 della Convenzione - Causa avente lo stesso oggetto e fra le stesse parti promossa dinanzi ad un giudice del secondo Stato - Divieto - Spese di causa

La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, osta a che una parte processuale, ottenuta in uno Stato contraente una decisione giudiziaria favorevole che può essere munita della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione in un altro Stato membro, chieda ad un giudice di quest'ultimo di pronunciare nei confronti della controparte una sentenza di condanna identica a quella emessa nel primo Stato. Queste considerazioni conservano tutto il loro valore anche se in qualche caso, a norma delle leggi nazionali da applicarsi, il procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti della Convenzione potrebbe rivelarsi più oneroso di una nuova causa.

### **Sentenza della Corte del 30 novembre 1976 - Raccolta pagina 1759 Causa 42-76, De Wolf/Cox**

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Pronunzia sugli alimenti - Ostacoli per il proseguimento dell'esecuzione - Circostanza che esula dal campo d'applicazione della Convenzione - Divorzio pronunciato nello Stato destinatario

La pronunzia straniera, che sia stata munita della formula esecutiva in uno Stato contraente a norma dell'articolo 31 della Convenzione e che resti esecutoria nello Stato d'origine, non deve continuare ad essere eseguita nello Stato di destinazione qualora, a norma delle leggi di questo, l'esecuzione non possa più essere effettuata per motivi che esulano dal campo d'applicazione della Convenzione.

La Convenzione non osta a che il giudice dello Stato di destinazione tenga conto delle conseguenze della sentenza nazionale che pronunzi il divorzio nel contesto dell'esecuzione della pronunzia straniera che ha statuito in fatto di alimenti al coniuge

### **Sentenza della Corte del 4 febbraio 1988 - Raccolta pagina 645 Causa 145/86, Hoffmann/Krieg (cfr. punti 17-18, disp. 2)**

## **ARTICOLO 32**

### **A.Punti da esaminare**

- (1) Nel secondo comma dell'articolo 32, il giudice territorialmente competente sarebbe determinato dalla residenza abituale della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione? E se questa parte non avesse la sua residenza abituale nel territorio dello Stato richiesto, la competenza dovrebbe essere determinata dal luogo dell'esecuzione? (Commissione).
- (2) Oppure il giudice responsabile dell'effettiva esecuzione dovrebbe essere competente anche in materia di dichiarazione di esecutorietà (exequatur)? (Austria).
- (3) La regola di cui all'articolo 6, punto 1 dovrebbe essere trasposta nell'articolo 32 nell'ipotesi di una pluralità di convenuti? Si dovrebbe prevedere la competenza territoriale del domicilio del convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, del domicilio di uno di essi? (Commissione).

### **B.Relazioni**

- Jenard, pagina 49
- Möller, pagina 38.

## **ARTICOLO 34**

### **A.Punto da esaminare**

(1) Si dovrebbe sostituire alle parole "breve termine" un periodo preciso, da definire? In caso affermativo, tale periodo dovrebbe decorrere dalla data di deposito dell'istanza o, al più tardi, dallo scadere del termine fissato dal giudice per la presentazione dei documenti in applicazione dell'articolo 48? (Commissione).

### **B.Relazione**

-Jenard, pagina 50

-Möller, pagina 80.

## **ARTICOLO 36**

### **A.Punto da esaminare**

(1) In considerazione dei moderni metodi di comunicazione ai fini della notificazione di documenti, si dovrebbero abbreviare i termini di cui all'articolo 36? (Portogallo).

(N.B.) Occorre completare il testo norvegese dell'articolo 36 della convenzione di Lugano per ragioni di conformità con le altre versioni linguistiche.

### **B.Relazioni**

-Jenard, pagina 51

-Möller, pagina 80.

## **C. Giurisprudenza**

### **Impugnazioni possibili contro il provvedimento di exequatur**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Impugnazioni possibili contro il provvedimento d'exequatur - Complesso autonomo e completo della convenzione - Impugnazioni di terzi interessati a norma del diritto nazionale - Esclusione

La convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha istituito un procedimento d'exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, ivi compreso il campo dei mezzi d'impugnazione. Ne consegue che l'articolo 36 della convenzione esclude le impugnazioni che il diritto nazionale consente ai terzi interessati avverso il provvedimento d'exequatur.

### **Sentenza della Corte (quinta sezione) del 2 luglio 1985 - Raccolta pagina 1981 Causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pêcheur (cfr. punto 17)**

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Azione contro la pronuncia che autorizza l'esecuzione - Mancato esperimento - Motivo di rifiuto fatto valere al momento dell'esecuzione - Inammissibilità - Obblighi del giudice adito - Limiti

L'articolo 36 della convenzione va interpretato nel senso che la parte che non abbia esperito contro l'exequatur l'azione contemplata da detta disposizione, al momento dell'esecuzione non può più far valere un motivo valido che avrebbe potuto dedurre in occasione di detta azione e che questa norma dev'essere applicata d'ufficio dai giudici dello Stato destinatario. Tuttavia, questa norma non vale qualora abbia la conseguenza di obbligare il giudice nazionale a subordinare l'efficacia della sentenza nazionale esulante dal campo d'applicazione della convenzione al riconoscimento della stessa nello Stato d'origine della pronuncia straniera della cui esecuzione si tratta.

### **Sentenza della Corte del 4 febbraio 1988 - Raccolta pagina 645 Causa 145/86, Hoffmann/Krieg (cfr. punto 34, disp. 4)**

## **ARTICOLO 37**

### **A.Punto da esaminare**

(1)Sarebbe accettabile un unico grado di ricorso? (Portogallo)

### **B.Relazioni**

-Jenard, pagine 51-52

-Möller, pagina 80.

## **C. Giurisprudenza**

### **Mezzi d'impugnazione**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Mezzi d'impugnazione - Ricorso in cassazione e "Rechtsbeschwerde" -  
Provvedimenti impugnabili

L'articolo 37, punto 2, della convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che esso consente il ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, la "Rechtsbeschwerde", soltanto contro la decisione resa sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 36.

### **Sentenza della Corte (quarta sezione) del 27 novembre 1984 - Raccolta pagina 3971 Causa 258/83, Calzaturificio Brennero/Wendel GmbH (cfr. punto 16, disp. 2)**

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Mezzi di ricorso - Ricorso in cassazione - Decisioni suscettibili di ricorso -  
Decisione relativa alla sospensione del procedimento o alla costituzione di una garanzia,  
adottata dal giudice dinanzi a cui è stata proposta opposizione contro l'autorizzazione  
all'esecuzione - Esclusione

L'articolo 37, punto 2, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell'art. 38 della convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell'autorizzazione all'esecuzione, non costituisce una "decisione resa sull'opposizione" ai sensi dell'articolo 37, punto 2, della convenzione e non può pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. La soluzione di tale questione non è diversa quando la decisione adottata ai sensi dell'articolo 38 della convenzione e la "decisione resa sull'opposizione" ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, della convenzione figurano in una stessa sentenza.

### **Sentenza della Corte (sesta sezione) del 4 ottobre 1991 - Raccolta pagina I-4743 Causa C-183/90, Van Dalfsen e/a./Van Loon e/a. (cfr. punto 26, disp. 1)**

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Mezzi di impugnazione - Ricorso in cassazione e "Rechtsbeschwerde" -  
Opposizione esperibile dai terzi interessati in forza del diritto nazionale - Esclusione

L'articolo 37, punto 2, della convenzione dev'essere interpretato nel senso che esclude qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell'ambito di un'opposizione proposta contro l'autorizzazione di esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente, anche qualora un'impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

### **Sentenza della Corte del 21 aprile 1993 - Raccolta pagina I-1963 Causa C-172/91, Sonntag/Waidmann (cfr. punto 35, disp. 2)**

4. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
- Esecuzione - Mezzi di ricorso - Ricorso in cassazione o ricorso analogo per motivi di diritto
  - Decisioni suscettibili di ricorso - Decisione relativa alla sospensione del procedimento adottata dal giudice dinanzi al quale è stata proposta opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione
  - Esclusione - Competenza del giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto a decidere in ordine alla detta sospensione dell'esecuzione - Insussistenza

L'articolo 37, punto 2, e l'articolo 38, primo comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all'esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell'articolo 37, punto 2, della convenzione, non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento.

**Sentenza della Corte (sesta sezione) dell'11 agosto 1995 - Raccolta pagina I-2269  
Causa C-432/93, SISRO/Ampersand Software (cfr. punti 32-33, 42 e disp.)**

## **ARTICOLO 38**

### **A.Punto da esaminare**

(1)Sarebbe possibile chiarire che il giudice della seconda impugnazione dovrebbe avere la competenza prevista all'articolo 38 al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra gli interessi di entrambe le parti, dal momento che la decisione può ancora essere ribaltata in caso di impugnazione nello Stato d'origine? (Regno Unito).

### **B.Relazioni**

-Jenard, pagina 52

-Möller, pagina 80.

## **C. Giurisprudenza**

### **Mezzi di impugnazione**

1. Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento o autorizzazione all'esecuzione, in uno Stato contraente, di una pronuncia emessa in un altro Stato contraente - Sospensione del procedimento di riconoscimento o d'esecuzione - Azione promossa, nello Stato d'origine, contro la pronuncia straniera - Nozione di "mezzo ordinario" ai sensi degli articoli 30 e 38 della convenzione - Divergenze fra le concezioni giuridiche dei vari Stati contraenti circa la distinzione fra mezzo "ordinario" e mezzo "straordinario" - Determinazione della nozione di "mezzo ordinario" unicamente nell'ambito della convenzione - Significato

Data la disparità fra le concezioni giuridiche degli Stati che hanno stipulato la convenzione del 27 settembre 1968 circa la distinzione fra mezzo d'impugnazione "ordinario" e mezzo d'impugnazione "straordinario", il significato del primo non può essere determinato con riguardo ad un ordinamento nazionale, si tratti di quello dello Stato d'origine o di quello dello Stato del riconoscimento o dell'esecuzione. Detta nozione può quindi essere definita unicamente nell'ambito della convenzione stessa.

Tenuto conto dell'economia degli articoli 30 e 38 e della loro funzione nel sistema della convenzione, costituisce un "mezzo ordinario", esperito od esperibile avverso una pronuncia straniera, qualsiasi azione che possa implicare l'annullamento o la modifica della pronuncia che costituisce oggetto del procedimento di riconoscimento o di esecuzione a norma della convenzione e che debba essere esperita, nello Stato d'origine, entro un termine fissato per legge e decorrente dalla pronuncia stessa.

### **Sentenza della Corte del 22 novembre 1977 - Raccolta pagina 2175 Causa 43-77, Industrial Diamond Supplies/Riva**

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Ricorso contro l'exequatur - Possibilità per il giudice adito di subordinare l'esecuzione alla prestazione di una garanzia - Presupposti

L'articolo 38, secondo comma della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale venga proposta opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione concessa in base alla convenzione può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia solo al momento in cui statuisce sull'opposizione.

### **Sentenza della Corte (quarta sezione) del 27 novembre 1984 - Raccolta pagina 3971 Causa 258/83, Calzaturificio Brennero/Wendel GmbH (cfr. punto 13, disp. 1)**

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione - Facoltà del giudice adito di sospendere il procedimento - Esercizio - Presa in considerazione dei soli mezzi che non fossero già stati fatti valere o che non fossero già conosciuti nel procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine

L'articolo 38, primo comma, della convenzione va interpretato in senso stretto, per non pregiudicare l'effetto utile sia dell'articolo 31, che consacra il principio secondo cui le decisioni rese in uno Stato contraente ed ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente, anche se non hanno forza di cosa giudicata, sia dell'articolo 34, terzo comma, che consacra il divieto per i giudici dello Stato richiesto di riesaminare nel merito la decisione adottata nello Stato di origine.

Di conseguenza, l'articolo 38, primo comma, della convenzione va interpretato nel senso che il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l'opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine.

**Sentenza della Corte (sesta sezione) del 4 ottobre 1991 - Raccolta pagina I-4743  
Causa C-183/90, Van Dalfsen e/a./Van Loon e/a. (cfr. punti 28, 30-32, 37, disp. 2)**

4. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Mezzi di ricorso - Ricorso in cassazione o ricorso analogo per motivi di diritto  
- Decisioni suscettibili di ricorso - Decisione relativa alla sospensione del procedimento adottata dal giudice dinanzi al quale è stata proposta opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione  
- Esclusione - Competenza del giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto a decidere in ordine alla detta sospensione dell'esecuzione - Insussistenza

Gli articoli 37, punto 2, e 38, primo comma, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all'esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell'articolo 37, punto 2, della convenzione, non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento.

**Sentenza della Corte (sesta sezione) dell'11 agosto 1995 - Raccolta pagina I-2269  
Causa C-432/93, SISRO/Ampersand Software (cfr. punti 32-33, 42 e disp.)**

## **ARTICOLO 39**

### **A.Punto da esaminare**

(1)Questo articolo potrebbe essere redatto in modo da esprimere l'idea che l'adozione di provvedimenti conservativi potrebbe aver luogo prima della notifica della decisione di esecutorietà (Commissione, Austria) e fintantoché non si sia statuito su eventuali opposizioni? (Commissione).

### **B.Relazioni**

- Jenard, pagina 54
- Schlosser, pagina 135 (punti 223 e 224)
- Möller, pagina 80.

## **C.Giurisprudenza**

### **Provvedimenti conservativi**

1. Convenzione riguardante la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione  
- Provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale è stata chiesta l'esecuzione -  
Attuazione - Diritto da applicarsi

L'articolo 39 della convenzione del 27 settembre 1968 si limita a porre il principio che la parte che ha chiesto l'esecuzione può procedere, nel periodo indicato da detto articolo, a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale l'esecuzione è stata chiesta. La convenzione affida invece al diritto processuale del giudice adito il compito di regolare qualsiasi questione che non costituisce oggetto di norme specifiche della convenzione stessa. Va cionondimeno precisato che l'applicazione delle norme di diritto processuale nazionale del giudice adito non può in alcun caso avere l'effetto di ledere i principi posti in proposito, in modo espresso o tacito, dalla convenzione e in particolare dall'articolo 39 di questa. Di conseguenza, lo stabilire se questa o quella norma del diritto processuale nazionale del giudice adito si possa applicare a provvedimenti conservativi adottati in forza dell'articolo 39 dipende dal contenuto di ciascuna norma nazionale e dalla sua compatibilità coi principi posti dall'articolo testè menzionato.

**Sentenza della Corte (quarta sezione) del 3 ottobre 1985 - Raccolta pagina 3147  
Causa 119/84, Capelloni e Aquilini/Pelkmans (cfr. punti 20-21)**

2. Convenzione riguardante la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione  
- Provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale è stata chiesta l'esecuzione -  
Necessità di autorizzazione specifica - Insussistenza - Termine entro il quale gli atti esecutivi  
dei provvedimenti conservativi possono essere compiuti - Necessità del giudizio di convalida  
contemplato dal diritto nazionale - Insussistenza

A norma dell'articolo 39 della convenzione, la parte che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione può far procedere direttamente a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale l'esecuzione è stata chiesta, senza essere obbligata ad ottenere un'autorizzazione specifica. Si può procedere a detti provvedimenti fino alla scadenza del termine per proporre l'opposizione contemplato dall'articolo 36 e, se l'opposizione viene proposta, fino a quando non sia stato statuito su di essa.

La parte che ha proceduto ai provvedimenti conservativi di cui all'articolo 39 non deve ottenere, per i provvedimenti stessi, un giudizio di convalida che sia prescritto dal diritto nazionale del giudice adito. Tuttavia, l'articolo 39 non osta a che la parte che ha subito l'esecuzione di detti provvedimenti possa agire onde ottenere, nel modo prescritto dal diritto nazionale del giudice adito, l'adeguata tutela dei propri diritti assertivamente lesi dai provvedimenti di cui trattasi.

**Sentenza della Corte (quarta sezione) del 3 ottobre 1985 - Raccolta pagina 3147  
Causa 119/84, Capelloni e Aquilini/Pelkmans (cfr. punti 26, 30, 36-37)**

## **ARTICOLO 40**

### **A.Punti da esaminare**

- (1) Il giudice che statuisce sull'opposizione ai sensi dell'articolo 40 dovrebbe poter subordinare l'esecuzione a una garanzia? (Cfr. articolo 38, terzo comma) e ordinare provvedimenti conservativi (cfr. articolo 39, secondo comma)? (Commissione).
- (2) L'articolo 40 dovrebbe definire il termine entro il quale si deve proporre opposizione? (Portogallo)

### **B.Relazioni**

-Jenard, pagina 53

-Möller, pagina 80.

## **C.Giurisprudenza**

### **Opposizione al provvedimento che nega l'exequatur**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Esecuzione - Opposizione al provvedimento che nega l'exequatur - Obbligo del giudice adito di chiamare a comparire la parte contro cui l'esecuzione è stata chiesta - Limiti

A norma dell'articolo 40, 2° comma, 1° inciso, della convenzione 27 settembre 1968, il giudice dinanzi al quale la parte che chiede l'esecuzione ha fatto opposizione deve chiamare a comparire la parte contro la quale viene chiesta l'esecuzione, anche qualora l'istanza di apposizione della formula esecutiva sia stata respinta in primo grado per il solo motivo che non erano stati prodotti tempestivamente taluni documenti e l'exequatur sia chiesto per uno Stato diverso da quello nel quale risiede la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta.

**Sentenza della Corte (seconda sezione) del 12 luglio 1984 - Raccolta pagina 3033  
Causa 178/83, Ditta P./Ditta K. (cfr. punto 12 e disp.)**

## **ARTICOLO 42**

### **A.Punto da esaminare**

(1) Si dovrebbe sopprimere il secondo comma dell'articolo 42? (Commissione)

### **B.Relazioni**

-Jenard, pagina 53

-Möller, pagina 80.

## **C.Giurisprudenza**

### **Esecuzione parziale**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Sfera d'applicazione - Materia civile e commerciale - Obbligazioni alimentari - Decisioni che, nell'ambito di un procedimento di divorzio, dispongono il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni - Inclusione - Presupposti

Se dalla motivazione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento di divorzio risulta che la prestazione che essa dispone è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare e rientra quindi nella sfera d'applicazione della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di all'adesione Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale e quindi non può essere resa esecutiva in base alla convenzione di Bruxelles. Una decisione nella quale sono disciplinati entrambi gli aspetti può essere resa parzialmente esecutiva, ai sensi dell'art. 42 della detta convenzione, qualora ne emergano chiaramente gli scopi ai quali corrispondono rispettivamente le varie parti della prestazione disposta.

Ne consegue che una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della convenzione se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito.

**Sentenza della Corte (quinta sezione) del 27 febbraio 1997 - Raccolta pagina I-1147  
Causa C-220/95, Van den Boogaard/Laumen (cfr. punti 22, 27 e disp.)**

## **ARTICOLO 43**

### **A.Punto da esaminare**

(1) L'articolo 43 dovrebbe precisare che le decisioni rientranti nel campo d'applicazione di entrambe le convenzioni sono esecutive anche quando richiedono che si intraprenda un'azione o che ci si astenga da essa e che l'ammenda sia pagata allo Stato e non al creditore? (Germania).

### **B.Relazioni**

-Jenard, pagine 53-54

-Möller, pagina 80.

## **ARTICOLO 44**

### **A. Punti da esaminare**

- (1) Si dovrebbe in considerazione dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 1973 (Obbligazioni alimentari), come pure dei relativi lavori preparatori, sopprimere il secondo comma dell'articolo 44 (Finlandia)
- (2) La Norvegia dovrebbe essere menzionata nell'articolo 44, secondo comma, ai fini dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione dalle spese? (Norvegia)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagina 54
- Schlösser, pagina 135 (punti 223 e 224)
- Möller, pagina 80

## **ARTICOLO 45**

### **A. Punto da esaminare**

(1) Il divieto della "cautio judicatum solvi" dovrebbe essere esteso al procedimento originario per le persone che hanno la residenza abituale in uno Stato membro? (Commissione)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagina 54
- Möller, pagina 80

## **ARTICOLO 46**

### **A. Punti da esaminare**

- (1) Sarebbe opportuno elaborare un modulo uniforme che dovrebbe (o per lo meno potrebbe) essere utilizzato per la presentazione di domande giudiziali in tutti gli Stati contraenti? (Austria, Germania, Portogallo)
- (2) Si dovrebbe dispensare dall'adduzione della prova della notificazione? (Austria, Germania)
- (3) Si dovrebbe prevedere che il creditore producesse la prova, qualora la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione facesse valere, in appello, che il documento le è stato notificato tardivamente o non le è stato notificato affatto? (Austria)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagine 54 e 55
- Schlösser, pagina 136 (punto 225)

## **ARTICOLI 47 e 48**

### **A. Punto da esaminare**

(1) Negli articoli 47 e 48, l'organo giurisdizionale dovrebbe poter rinunciare al requisito della prova della notificazione della decisione? (Germania)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagine 55-56

## **C.Giurisprudenza**

### **Documenti da produrre**

1.Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni  
- Riconoscimento ed esecuzione - Procedimento - Istanza di exequatur - Documenti da produrre - Prova della notifica della sentenza di cui si chiede l'esecuzione - Produzione dopo la presentazione dell'istanza - Ammissibilità - Presupposti

L'art. 47, punto 1, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deve essere interpretato nel senso che, quando le norme processuali dello Stato richiesto lo consentano, la prova della notifica della sentenza pronunciata nello Stato di origine può essere prodotta dopo la presentazione dell'istanza, in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui è chiesta l'esecuzione, a condizione che quest'ultima disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che chiede l'esecuzione sopporti l'onere di eventuali procedimenti superflui.

**Sentenza della Corte (quinta sezione) del 14 marzo 1996 - Raccolta pagina I-1393**

**Causa C-275/94, Van der Linden/Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (cfr. punto 19 e disp.)**

## **ARTICOLO 50**

### **A. Punto da esaminare**

(1)Sarebbe opportuna, in vista dell'adozione di una procedura di esecuzione molto semplificata, una nozione di atto autentico meno ampia, che potrebbe applicarsi in entrambe le convenzioni ai riconoscimenti di debito determinato o determinabile e ai riconoscimenti di debito determinato o determinabile certificati da un'autorità (di norma un pubblico ufficiale), (Portogallo) (cfr. osservazioni particolareggiate su questo punto nelle pagine 40 e 41 del documento 13301/97 JUSTCIV 91)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagina 56
- Schlosser, pagina 136 (punto 226)
- Möller, pagina 80

## **ARTICOLO 54 bis**

### **A. Punto da esaminare**

(1) La convenzione internazionale del 1952 sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare è entrata in vigore nel territorio della Danimarca e dell'Irlanda? In caso di risposta affermativa, l'articolo 54 bis della convenzione di Bruxelles dovrebbe essere riveduto? (Commissione)

### **B. Relazioni**

- Möller, pagina 81
- Möller, Almeida Cruz, Desantes Real e Jenard, pagina 49

## **ARTICOLO 54 ter**

### **A. Punto da esaminare**

(1) Sarebbe opportuno modificare l'articolo 54 ter della convenzione di Lugano sostituendo alla nozione di "Stato membro (non membro) delle Comunità europee" quella di "Stato contraente (non contraente) della convenzione di Bruxelles"? (Commissione)

### **B. Relazioni**

-Möller, pagina 81

## **ARTICOLO 57**

### **A. Punti da esaminare**

- (1) Sarebbe opportuno rivedere la stesura dell'articolo 57, dato che questa disposizione è per taluni aspetti fonte di confusione? (Paesi Bassi)
- (2) Si dovrebbe, in particolare, rivedere la disposizione dell'articolo 57 che dà la priorità a una convenzione in materia di esecuzione piuttosto che a una revisione della convenzione di Bruxelles? (Paesi Bassi)
- (3) Si dovrebbe rivedere l'articolo 57, paragrafo 4 della convenzione di Lugano? (Svizzera)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagine 59-61
- Schlosser, pagine 139-142 (punti 238-247)
- Möller, pagine 81-83

## **C. Giurisprudenza**

### **Convenzioni relative a una materia particolare**

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Rapporti con le altre convenzioni - Convenzioni relative a una materia particolare - Convenzione contenente norme sulla competenza giurisdizionale - Esclusione dell'applicazione della convenzione di Bruxelles - Limiti - Applicabilità di tale convenzione alle questioni non disciplinate dalla convenzione speciale

L'articolo 57 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un'altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest'ultima non disciplinati. Pertanto, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta nessuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli articoli 21 e 22 della convenzione di Bruxelles.

**Sentenza della Corte del 6 dicembre 1994 - Raccolta pagina I-5439**  
**Causa C-406/92, Tatry/Maciej Rataj (cfr. punti 25, 28, disp. 1)**

## **ARTICOLO 58**

### **A. Punto da esaminare**

(1) Si dovrebbe sopprimere l'articolo 58 della convenzione di Lugano? (Commissione)

## **Campo d'applicazione territoriale della competenza**

### **A. Punti da esaminare**

- (1) Il campo d'applicazione territoriale della competenza (cfr. articolo 2) dovrebbe essere stabilito in un'unica disposizione generale? (Paesi Bassi) (cfr. osservazioni particolareggiate su questo punto alla pagina 43 del documento 13301/97 JUSTCIV 91)
- (2) La convenzione di Bruxelles dovrebbe applicarsi al convenuto domiciliato in uno Stato contraente oppure al convenuto domiciliato in uno Stato terzo? (Paesi Bassi)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagine 18-19
- Schlosser, pagine 94-100 (punti 69-86)
- Möller, pagine 70-71

## **Disposizioni finali**

### **A. Punto da esaminare**

(1) La convenzione di Bruxelles dovrebbe beneficiare delle disposizioni finali previste nelle più recenti convenzioni adottate dal Consiglio? (Commissione)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagina 62
- Schlosser, pagina 143 (punto 252)

**Sequestro conservativo presso terzi e trasferimento dei crediti della parte contro cui si chiede l'esecuzione**

**A. Punto da esaminare**

(1) Le convenzioni dovrebbero stipulare che le decisioni di sequestro conservativo presso terzi e di trasferimento pronunciate nello Stato del domicilio della parte principale contro la quale si chiede l'esecuzione (o nello Stato in cui la parte risiede abitualmente) dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati contraenti? (Austria)

## **Atti delle Comunità europee**

### **A. Punto da esaminare**

(1) La convenzione di Lugano dovrebbe essere riveduta qualora una disposizione contenuta in un atto delle Comunità europee fosse incompatibile con la convenzione stessa, come ad esempio nei settori della proprietà intellettuale e dei lavoratori distaccati? (Svizzera)

### **B. Relazioni**

- Schlosser, pagina 142 (punto 247)
- Möller, pagine 83 e 93-96

## **Articolo IV del protocollo della convenzione di Bruxelles**

### **A. Punto da esaminare**

(1) Si dovrebbe rivedere questo articolo in considerazione dell'adozione della convenzione sulla semplificazione della trasmissione degli atti? (Commissione)

### **B. Relazioni**

- Jenard, pagina 63
- Möller, pagina 88

## **Aggiornamento del protocollo n. 1 della convenzione di Lugano**

### **A. Punto da esaminare**

(1) Sarebbe opportuno allineare il protocollo n. 1 della convenzione di Lugano sul protocollo della convenzione di Bruxelles quale modificato dalla convenzione di adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione di Bruxelles? (Svezia) (cfr. osservazioni particolareggiate su questo punto alla pagina 46 del documento 13301/97 JUSTCIV 91)

### **B. Relazioni**

- Möller, pagine 86-89

---